

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Modifica del 12 gennaio 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le seguenti disposizioni dell'accordo del 26 maggio 2005 che completa il contratto nazionale mantello (CNM) dell'edilizia e del genio civile<sup>1</sup>, stampate in **grassetto**, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

## «Contratto nazionale mantello 2006 e Accordo sugli adeguamenti dei salari 2006»

del 26 maggio 2005

**Le disposizioni stampate in grassetto sono dichiarate d'obbligatorietà generale.**

### A) Contenuto del Contratto nazionale mantello 2006

Il contenuto del CNM 2006 corrisponde al testo del CNM 2005 e relative appendici con le seguenti modifiche o stralci:

<b>Art. 23</b>	<b>Definizione di orario di lavoro</b>
<b>Art. 24</b>	<b>Orario di lavoro annuale (totale delle ore annuali)</b>
<b>Art. 25</b>	<b>Orario di lavoro settimanale e lavoro a sciolte</b>
<b>Art. 26</b>	<b>Lavoro supplementare</b>
<b>Art. 27</b>	<b>Giorni non lavorativi</b>
<b>Art. 28</b>	<b>Lavoro ridotto e sospensione delle attività aziendali causa intemperie</b>
<b>Art. 29–33</b>	<b>Abrogati</b>
<b>Art. 38 cpv. 2</b>	<b>(Giorni festivi)</b>
<b>Art. 41</b>	<b>Salari base</b>
<b>Art. 47 cpv. 3</b>	<b>Abrogato</b>

<sup>1</sup> Cfr. Decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469.

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

